GRUPPO24ORE



www.unicolavoro.ilsole24ore.com

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 11 giugno 2012, n. 22611

Integrale

Controlli dell'attività lavorativa - potere di controllo del datore - installazione di impianti audiovisivi di controllo - consenso di tutti i dipendenti - reato - esclusione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente Dott. FIALE Aldo - Consigliere Dott. GRILLO Renato - Consigliere Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere Dott. RAMACCI Luca - Consigliere ha pronunciato la seguente: **SENTENZA** sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nata a (OMISSIS), imputata Legge n. 300 del 1970, articolo 4; avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 20.4.11; Sentita la relazione del cons. Dott. Mulliri Guicla; Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato La ricorrente e' stata giudicata responsabile della violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 4 (c.d. statuto dei lavoratori) per avere, in qualita' di legale rappresentante della soc. (OMISSIS), fatto installare un sistema di videosorveglianza composta da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti.
- 2. Motivi del ricorso Avverso tale decisione, l'imputata, tramite difensore, ha proposto appello convertito in ricorso dalla Corte d'appello deducendo:
- 1) insussistenza della fattispecie criminosa contestata, sia nel suo elemento oggettivo che in quello soggettivo. In particolare, si fa notare che il teste (OMISSIS) (ispettore dei lavoro), espressamente interrogato sul punto, ha escluso che, dagli accertamenti svolti, fosse emersa prova dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza (funzionante o disattivato) che consentisse anche potenzialmente, di sorvegliare i dipendenti. L'unico dato certo e' relativo all'esistenza delle due telecamere "puntate" su altrettante postazioni di lavoro.

Pertanto, pur essendo sufficiente la mera potenzialita' di controllo, e' altrettanto vero che deve esservi un impianto idoneo a creare il pericolo.

In ogni caso, e' stata accertata la esistenza di un apposito documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti dal quale non si puo' prescindere essendo esso espressione della volonta' dei lavoratori e del loro assenso alla esistenza di quell'impianto.

Sul piano soggettivo, vale lo stesso ragionamento e, cioe', che non si puo' ipotizzare che il datore di lavoro abbia dolosamente preordinato di controllare illecitamente i propri dipendenti se ad ognuno di essi aveva fatto firmare, prima della installazione, una liberatoria di consenso ed, in ogni caso, il luogo di lavoro (v. dep. (OMISSIS)) era tappezzato di cartelli che indicavano la presenza della videosorveglianza.

Tutto cio' e' tanto vero che lo stesso P.M. di udienza aveva chiesto l'assoluzione della signora (OMISSIS), sia pure ex articolo 530 c.p.p., comma 2;

2) erronea applicazione della pena. Si fa, infatti, notare che la pena pecuniaria per il reato contestato va da un minimo di 154 euro ad un massimo di 1549 euro e che il giudice ha, invece, preso le mosse da una pena base di 1800 euro superiore a quella edittale e, comunque, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, si e' ingiustificatamente attestato su una pena di 1200 euro che va verso il massimo.

La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il primo motivo di ricorso e' fondato ed assorbente.

L'inquadramento del fatto in esame non puo' che avvenire prendendo come parametro di riferimento la fattispecie normativa. Sotto questo aspetto, deve ricordarsi, percio', che la Legge n. 300 del 1970, articolo 4, comma 2, precisa che impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto "previo accordo con le rappresentanze sindacati aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna".

Cio' posto, non puo' essere ignorato il dato obiettivo - ed indiscusso - che, nel caso che occupa, era stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da pare loro di un documento esplicito.

Orbene, se e' vero che non si trattava ne' di autorizzazione della RSU ne' di quella di una "commissione interna", logica vuole che il piu' contenga il meno si' che non puo' essere negata validita' ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalita' dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l'acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica.

Ed infatti, l'interpretazione della norma deve sempre avvenire avendo presente la finalita' che essa intende perseguire.

Se e' vero - come e' innegabile - che la disposizione di cui all'articolo 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attivita' da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.

Siffatto modo di pensare non e', del resto, neppure in contrasto con la enunciazione di questa S.C. (sez. 3, 15.12.06, Fischnaller, Rv. 236077) - secondo cui integrano il reato di cui alla Legge n. 300 del 1970, articoli 4 e 38 anche gli impianti audiovisivi non occulti essendo sufficiente la semplice idoneita' del controllo a distanza dei lavoratori - perche', infatti, anche in tale pronuncia, si e' sottolineato che cio' vale sempre che

avvenga "senza accordo con le rappresentanze sindacali".

Come a ribadire, cioe', che l'esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell'illecito.

A tale stregua, pertanto, l'evocazione - nella decisione impugnata - del principio giurisprudenziale appena citato risulta non pertinente e legittima il convincimento che il giudice di merito abbia dato della norma una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica limitandosi a constatare l'assenza del consenso delle RSU o di una commissione interna ed affermando, pertanto, l'equazione che cio' dava automaticamente luogo alla infrazione contestata. In tal modo, pero', egli ha ignorato il dato obiettivo (peraltro di provenienza non sospetta, visto che sono stati li stessi ispettori del lavoro a riportarlo) che l'odierna ricorrente aveva acquisito il consenso di tutti i dipendenti.

Cosi' facendo, la decisione impugnata e' censurabile per non avere interpretato correttamente la norma sotto il profilo oggettivo ed analoga censura puo' essere mossa anche sotto il profilo psichico una volta che si consideri che la piena consapevolezza dei lavoratori e' risultata provata, non solo dal documento da loro sottoscritto, ma anche dal fatto che, come riferito dal teste (OMISSIS), "la (OMISSIS) aveva fatto comunque istallare dei cartelli che segnalavano la presenza del sistema di video sorveglianza".

In ogni caso, pero', l'assenza dell'elemento oggettivo e' assorbente per una declaratoria di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 e segg. c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.